

Roma, 3 febbraio 2025

Circolare n. 35/2025

Oggetto: Finanziamenti – Tributi – Credito d'imposta ZES unica 2025 – Modello di comunicazione e istruzioni per la compilazione – Provvedimento Agenzia delle Entrate n.25972 del 31.1.2025.

Come è noto, la *Legge di Bilancio 2025* (art.1 c.485-491 L.n.207/2024) ha esteso anche al 2025 la possibilità di beneficiare dell'agevolazione sotto forma di credito d'imposta da parte delle imprese che abbiano effettuato o effettueranno dall'1 gennaio al 15 novembre 2025 investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive operanti nella cd *ZES unica*; a tal fine è stata prevista un'autorizzazione di spesa di 2,2 miliardi di euro.

Con il provvedimento indicato in oggetto l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione preventiva e integrativa per l'invio delle domande e ha fornito le relative istruzioni e le modalità di invio della domanda.

In particolare, si rammenta che la *Legge di Bilancio 2025* ha stabilito che:

- dal 31 marzo al 30 maggio 2025 le imprese dovranno inviare una comunicazione contenente l'ammontare delle spese sostenute dal 16 novembre 2024 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025;
- successivamente, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 esse dovranno inviare una comunicazione integrativa in cui attestino l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella precedente comunicazione e indichino altresì l'ammontare del credito d'imposta maturato in base agli investimenti effettivamente realizzati; l'ammissibilità del credito d'imposta dipenderà dalla certificazione delle spese sostenute rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti così come previsto dal DM 17.5.2024.

Pertanto, sarà possibile inviare le suddette comunicazioni esclusivamente in via telematica tramite il software "ZES UNICA" disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-imposta-per-investimenti-in-zes-unica/infogen-credito-imposta-per-investimenti-in-zes-unica>.

Si fa riserva di tornare sull'argomento per comunicare i successivi aggiornamenti.

Cristiana Marrone
Responsabile di Area

Per riferimenti confronta *circ.re conf.le n. 15/2025*
Allegati tre
Gr/gr



Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1 Approvazione dei modelli di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell'articolo 1, comma 487, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito legge), i modelli di comunicazione previsti dal comma 486, primo e secondo periodo, con le relative istruzioni, per l'utilizzo del contributo sotto forma di credito d'imposta per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (di seguito ZES unica), di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito decreto-legge), modificato dall'articolo 1, comma 485, della legge.

1.2 Con la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 486, primo periodo, della legge (di

seguito Comunicazione), gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge, comunicano l'ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere relative all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica, che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (di seguito "TFUE"), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 *final* del 2 dicembre 2021, come modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C(2022) 1545 *final*, del 19 giugno 2023, C(2023) 3913 *final*, del 18 dicembre 2023, C(2023) 8654 *final* e del 3 ottobre 2024, C(2024) 6797 *final*.

- 1.3 Con la Comunicazione di cui al paragrafo 1.2 possono essere indicati anche:
 - a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
 - b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del decreto-legge) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.
- 1.4 La comunicazione di cui all'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge (di seguito Comunicazione integrativa), deve essere inviata, a pena di decadenza dall'agevolazione, dagli operatori economici che hanno inviato la Comunicazione di cui al punto 1.2 per attestare l'avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione precedentemente inviata e non deve indicare un ammontare di investimenti superiore a quello riportato nella predetta Comunicazione.
- 1.5 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2 Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa

- 2.1 La Comunicazione e la Comunicazione integrativa sono disponibili gratuitamente sul sito

internet www.agenziaentrate.gov.it.

3 Modalità per l'invio della Comunicazione

- 3.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 486, primo periodo, della legge, la Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato "ZESUNICA2025", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
- 3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
- 3.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è possibile:
 - a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
 - b) presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente comunicato.
- 3.5 La Comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
- 3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:
 - a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della Comunicazione;
 - b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell'Agenzia delle entrate;
 - c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva,

indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultanti nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Considerato che l'Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i codici attività presenti nella nuova classificazione ATECO 2025.

4 *Modalità per l'invio della Comunicazione integrativa*

- 4.1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 486, secondo periodo, della legge, la Comunicazione integrativa è inviata dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato "ZESUNICAINTEGRATIVA2025", disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
- 4.2 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del termine di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
- 4.3 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1 è possibile:
 - a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
 - b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le Comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione ai sensi del citato secondo periodo del comma 486.
- 4.4 La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 4.1 possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate

incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell'apposita ricevuta.

4.5 Si applica il paragrafo 3.2.

4.6 La Comunicazione integrativa è scartata:

a) nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 3.6;

b) nel caso in cui i dati indicati nella Comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella Comunicazione precedentemente presentata.

5 *Utilizzo del credito d'imposta*

5.1 Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa per l'anno 2025 di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge, come modificato dall'articolo 1, comma 485, lettera c), della legge, il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5.2 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 488 e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta, successiva a quella di presa in carico della Comunicazione integrativa, con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

5.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito corrispondente agli investimenti non documentabili tramite l'emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta in esito alla verifica documentale della certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 488, della legge, la certificazione mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it. Nel caso di acconti fatturati dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, relativi a investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nella Certificazione deve

essere attestato che dette spese costituiscono acconto dei predetti investimenti e le relative fatture devono essere inviate, unitamente alla certificazione, all'indirizzo di posta indicato nel periodo precedente.

- 5.4 Ai sensi del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024, la certificazione deve attestare l'effettivo e integrale sostenimento delle spese dichiarate nella Comunicazione integrativa, nonché la corrispondenza delle stesse alle scritture contabili dell'impresa.
- 5.5 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente alla Comunicazione integrativa per la quale l'ammontare del credito d'imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in presenza di un credito spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 488, della legge non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello. L'Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all'utilizzo del credito di imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
- 5.6 Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito di imposta:
- a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
 - b) nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

6 Controlli antimafia

- 6.1 Nella Comunicazione integrativa è presente il Quadro C - Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia.

- 6.2 Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell'apposita ricevuta la Comunicazione integrativa corretta. Per le Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l'impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella Comunicazione integrativa, l'Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario un avviso contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
- 6.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso di cui al paragrafo 6.2, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, una Comunicazione integrativa contenente i dati aggiornati nel quadro C, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo di cui al paragrafo 5.3. Fino all'invio della Comunicazione integrativa corretta è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia provveduto all'invio della Comunicazione integrativa corretta, l'Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.
- 6.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla Certificazione nel caso previsto nel paragrafo 5.3.

7 *Trattamento dei dati*

- 7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata nell'articolo 1, comma 486, della legge, il quale prevede, al primo periodo, che i soggetti beneficiari del credito d'imposta presentino all'Agenzia delle entrate una Comunicazione

attestante l'ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Il medesimo comma prevede, al secondo periodo, che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici inviano all'Agenzia delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione presentata ai sensi del predetto comma, primo periodo. Il comma 487 dello stesso articolo 1 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano approvati i modelli di Comunicazione e di Comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e siano definite le modalità di trasmissione telematica.

- 7.2 L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
- 7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione e nella Comunicazione integrativa approvate con il presente provvedimento, sono:
- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la Comunicazione e la Comunicazione integrativa (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi sottoposti alla verifica antimafia;
 - i dati anagrafici (codice fiscale) dell'eventuale soggetto avente causa che presenta la Comunicazione integrativa in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie intervenute successivamente al 30 maggio 2025;
 - gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
 - i dati contabili relativi al credito d'imposta;
 - gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione e della Comunicazione integrativa, per le verifiche successive e per l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

- 7.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.
- 7.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della Comunicazione e della Comunicazione integrativa venga effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
- 7.6 L'Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
- 7.7 L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della Comunicazione e della Comunicazione integrativa.
- 7.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione e alla Comunicazione integrativa è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio per il 2025, di seguito legge), ha modificato i commi 1, 4, primo periodo, e 6, primo periodo, dell'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito decreto-legge), prevedendo il contributo sotto forma

di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

In base all'articolo 1, comma 486, primo periodo, della legge gli operatori economici che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'articolo 16 del decreto-legge, comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili già sostenute e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Il medesimo articolo prevede, al comma 486, secondo periodo, che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la Comunicazione di cui al primo periodo del comma 486 inviano all'Agenzia delle entrate una Comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione precedentemente presentata.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 487, della legge, con il presente provvedimento sono approvati gli allegati modelli denominati "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica" e "Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica", con le relative istruzioni, e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica. I citati modelli di Comunicazione e di Comunicazione integrativa e le relative istruzioni costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 491 della legge, per tutto quanto non espressamente previsto dai commi 485 a 490 del medesimo articolo, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro degli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024;

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024;

Articolo 1, commi da 485 a 491, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 31 gennaio 2025

IL DIRETTORE VICARIO

Vincenzo Carbone

firmato digitalmente

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 485 a 491, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

| | |
|---|--|
| Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 | <i>Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.</i> |
| Finalità del trattamento | I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia. |
| Conferimento dei dati | I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. |
| Base giuridica | L'art. 1 comma 485 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, estende il credito d'imposta ZES unica previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679). |
| Periodo di conservazione dei dati | I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. |
| Categorie di destinatari dei dati personali | I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; - ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. |
| Modalità del trattamento | I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate. |
| Titolare del trattamento | Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147. |
| Responsabili del trattamento | L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. |
| Responsabile della Protezione dei Dati | Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali. |
| Diritti dell'interessato | L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite: - applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate - apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza - posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma - posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it . |
| Consenso | L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. |
| Modifiche | L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it . |

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 485 a 491, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

| | | | | | |
|--|---|--------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|
| IMPRESA BENEFICIARIA | Codice fiscale | Dimensione impresa | | | |
| | | Grande | Media | Piccola | Micro |
| RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE | Codice fiscale del firmatario | Codice carica | | | |
| REFERENTE DA CONTATTARE | Cognome | Nome | | | |
| | Telefono | Cellulare | Indirizzo di posta elettronica | | |
| RINUNCIA TOTALE AL CREDITO D'IMPOSTA | L'impresa beneficiaria dichiara di rinunciare totalmente al credito d'imposta indicato nella comunicazione già presentata | | | | <input type="checkbox"/> |
| SOTTOSCRIZIONE | FIRMA | | | | |
| IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA | Codice fiscale del soggetto incaricato | | | | |
| | | | | | FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO |
| Riservato al soggetto incaricato | Data dell'impegno | giorno | mese | anno | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO**

 ai sensi dell'articolo
47 del DPR
n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di titolare/rappresentante dell'impresa beneficiaria, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA CHE

- a) l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
- b) l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione o di scioglimento;
- c) l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- e) l'impresa non opera nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzino e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali;
- g) la/le sede/i operativa/e indicata/e nel quadro B della presente comunicazione, destinataria/e degli investimenti, è/sono ubicata/e nella ZES Unica istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023;
- h) gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124;
- i) gli investimenti oggetto della presente comunicazione fanno parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, descritto nel quadro A della presente comunicazione;
- l) l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta oggetto della presente comunicazione;
- m) in caso di grande impresa, il progetto d'investimento è diretto al cambiamento fondamentale del processo di produzione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili sono superiori alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- n) in caso di grande impresa o di PMI, il progetto d'investimento è diretto alla diversificazione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- o) nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti l'impresa non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata, come previsto dall'art. 14, par. 16, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- p) l'investimento si riferisce ad una nuova attività economica (la casella deve essere barrata dalle grandi imprese per i progetti d'investimento rientranti nelle aree ammissibili ex art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE);
- r) gli investimenti di cui alla presente comunicazione sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti *de minimis* indicati nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata (o dell'importo di aiuto più elevato) consentita dalla disciplina europea di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- s) gli investimenti di cui alla presente comunicazione sono oggetto di altre misure agevolative, non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, indicate nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento delle spese effettivamente sostenute;
- t) il costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) dei singoli progetti di investimento è pari o superiore a euro 200.000 (la casella deve essere barrata qualora nella colonna 8 del rigo A2 è indicato un importo inferiore a euro 200.000);
- u) qualora per una o più strutture produttive è indicato il codice 2 nella casella 10 del rigo B2, l'attività svolta in tali strutture consiste nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- v) qualora per una o più strutture produttive è barrata la casella "Regolamento STEP" del rigo B2, l'investimento rientra tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024.

FIRMA

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO B - DATI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA

Mod. n.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | |
|--|---|--|---|---|
| B1 Numero modulo quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva | | | | |
| SEZIONE I Ubicazione della struttura produttiva | Regione ¹ | Cod. Regione ² | Comune ³ | |
| | | | | |
| | Provincia ⁴ | Codice comune ⁵ | | |
| Struttura non operativa <input type="checkbox"/> | Tipologia (via, p.zza, ecc.) ⁶ | Indirizzo ⁷ | | |
| | | | | |
| | | Numero civico ⁸ | | |
| | Codice attività ⁹ | Casi particolari ¹⁰ | Regolamento Step ¹¹ | |
| | | | | |
| SEZIONE II Ammontare investimento e credito d'imposta | B10 | Investimento realizzato e fatturato ¹ | Investimento realizzato e non fatturabile ² | Investimento non realizzato o non fatturato ³ |
| | | | | |
| | B11 IMPIANTI | Investimento ¹ | Altri aiuti di Stato / aiuti <i>de minimis</i> ² | Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato ³ |
| | B12 MACCHINARI | | | |
| | B13 ATTREZZATURE | | | |
| | B14 IMMOBILI | | | |
| | B19 TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO | | | |
| | | | Intensità ⁴ | Credito d'imposta ⁵ |
| | | | | |
| | | | Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10 ⁶ | Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10 ⁷ |
| | | (di cui ⁶ <input type="text"/> ,00 | <input type="text"/> ,00) | |
| SEZIONE III Elenco beni strumentali | B30 | Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti | | |
| | B31 | Sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive | | |
| | B32 | Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche | | |
| | B33 | Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico | | |
| | B34 | Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo | | |
| | B35 | Impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in alcuno degli ambiti di cui ai righe da B30 a B34 della presente sezione e beni immobili | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO D - ALTRE AGEVOLAZIONI CONCESSE O RICHIESTE INCLUSI GLI AIUTI "DE MINIMIS"

 Mod. n.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| PROVVEDIMENTO NORMATIVO | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------|--------|--------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------|---|---|
| D01 | Tipologia | | | | Data | | | Numero | | |
| | 1 | | | | 2 giorno | 3 mese | 4 anno | 5 | 6 | 7 |
| PROVVEDIMENTO CONCESSIONE | | | | | | | | | | |
| D01 | Data | | Numero | Costi agevolabili | Importo concesso/richiesto | ESL relativo | Tipo agevolazione | | | |
| | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | 7 | 8 | 9 | | | | |
| D01 | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D02 | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D03 | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D04 | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D05 | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D06 | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D07 | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D08 | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D09 | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D10 | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D11 | | | | | ,00 | ,00 | | | | |

COMUNICAZIONE PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, e art. 1, commi da 485 a 491, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (di seguito "decreto-legge"), modificato dall'art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito legge), per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica (di seguito "ZES unica") che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

Il decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 17 maggio 2024, con il quale sono stati definiti le modalità di accesso al beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di spesa indicato dall'art. 16, comma 6, del decreto-legge e successive modificazioni, si applica al credito di imposta per l'anno 2025 per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 485 a 490 dell'art. 1 della legge.

Il credito d'imposta compete in relazione agli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale, come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (di seguito "Regolamento"), relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività nella struttura produttiva. Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato. Sono esclusi dal beneficio i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo. Gli investimenti in beni immobili strumentali di cui sopra sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica, fermo restando quanto previsto dagli artt. 2, punti 49, 50 e 51, e 14 del Regolamento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2, punto 18, del Regolamento. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Regolamento e, in particolare dall'art. 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.

In base all'art. 7, comma 14, del decreto, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione (di seguito "certificazione") rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

ATTENZIONE: con il presente modello non è possibile accedere al credito d'imposta previsto dall'art. 16-bis del decreto-legge, modificato dall'art. 1 comma 544 della legge, relativo agli investimenti nella ZES unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. **IMPORTANTE: l'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;**
- presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta.

Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di scadenza del predetto termine e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "ZES UNICA 2025", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Le imprese che presentano la comunicazione di cui sopra, devono presentare anche la comunicazione integrativa, a pena di decadenza dall'agevolazione, tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, per attestare l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti.

Dove trovare il modello Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.

Come si compila La comunicazione può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.

Dati dell'impresa beneficiaria Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il **codice fiscale** (e non la partita IVA, qualora non coincidano) e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa.

Dati del rappresentante che firma la richiesta In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il "**Codice carica**" corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.

Rinuncia totale al credito d'imposta Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti di una comunicazione già inviata, rinunciando totalmente al credito d'imposta indicato nella medesima, può presentare una **rinuncia totale**, utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, i quadri A, B, D ed E non vanno compilati e nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" non va apposta la firma.

Impegno alla presentazione telematica In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta.

Con riferimento a determinati requisiti di cui al Regolamento espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora il progetto d'investimento rientri nelle tipologie per le quali è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione.

La dichiarazione di cui alla lett. r) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".

La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.

La dichiarazione di cui alla lett. v) va resa nel caso in cui gli investimenti in una o più unità produttive, per le quali è barrata la casella 11 del rigo B2, rientrino tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024 (regolamento "STEP").

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro.

Se la comunicazione è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato la comunicazione contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

QUADRO A

Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta

In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d'investimento e l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui l'impresa intende fruire.

Se la comunicazione si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il **rigo A1** va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione.

Nel **rigo A2, caselle da 1 a 4**, va barrata la casella corrispondente al progetto da realizzare (può essere barrata una sola casella). In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di creazione di un nuovo stabilimento;
- la **casella 2**, in caso di ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- la **casella 3**, in caso di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- la **casella 4**, nel caso di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento esistente.

Nel **rigo A2, casella 5**, va indicato il numero delle strutture produttive nelle quali è realizzato il progetto d'investimento.

Nel **rigo A2, caselle 6 e 7**, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento.

Nel caso in cui l'investimento non sia ancora iniziato e/o completato alla data di invio della comunicazione, va indicata la data di presumibile inizio e/o fine investimento.

Nel **rigo A2, casella 8**, va indicato l'ammontare complessivo stimato del progetto d'investimento, corrispondente ai costi, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile) per l'acquisizione dei beni agevolabili. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro.

Nel **rigo A2, casella 9**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta.

Nel **rigo A2, colonne 10 e 11**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento. Nella **colonna 12**, va riportata la differenza tra l'importo indicato nella colonna 9 e la somma degli importi indicati nelle colonne 10 e 11. In caso di grandi progetti di investimento detti importi vanno determinati anche tenendo conto della formula riportata a pagina 6.

Nel **rigo A3**, va indicato l'ambito tematico nel quale l'investimento è realizzato. In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; materiali innovativi ed ecocompatibili; tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie; sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari; sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment; tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita;
- la **casella 2**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: riduzione dell'impatto ambientale (green engine); avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina; sistema air traffic management avanzato; UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé); robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione; sistemi per l'osservazione della terra; lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro; sistemi e tecnologie per la cantieristica militare;
- la **casella 3**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: active & healthy ageing/tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare; E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico; sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari; Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali;
- la **casella 4**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy; tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale;
- la **casella 5**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone; sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio; sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things; tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale;
- la **casella 6**, in caso di investimenti inerenti le attività produttive di cui alla sezione C della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 7**, in caso di investimenti aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti agricoli. Per "commercializzazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella 3 "salute, alimentazione e qualità della vita", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell'azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita;
- la **casella 9**, in caso di investimenti inerenti le attività di cui alla sezione I della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 11**, in caso di investimenti inerenti le attività di erogazione di servizi, incluse le attività professionali scientifiche e tecniche di cui alla sezione N della classificazione ATECO 2025 e i servizi alla persona, di cui alla sezione T della classificazione ATECO 2025.
- La **casella 12** va barrata nel caso in cui il progetto d'investimento non rientri in nessuno degli ambiti di attività previsti nelle caselle da 1 a 11.

Nella **sezione IV** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d'investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove in-

dicati nei righi da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione è **obbligatoria**.

QUADRO B

Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d'investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rigo B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva.

Nel **rigo B2**, vanno riportati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento nonché il codice dell'attività economica svolta nell'unità produttiva. **Il codice comune e il codice attività (ATECO 2025) devono essere presenti in Anagrafe Tributaria e visibili nell'area riservata dell'impresa sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.**

La casella "**Struttura non operativa**" va barrata nel caso in cui alla data di invio della comunicazione la struttura produttiva non è stata ancora impiantata nella ZES unica. Se barrata la presente casella, i campi "Tipologia", "Indirizzo" e "Numero civico" possono non essere compilati. La **casella "Casi particolari"** va compilata indicando:

- il **codice 1**, dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d'imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell'ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d'Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto;
- il **codice 2**, dalle imprese che esercitano un'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento. L'utilizzo del presente codice comporta la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, di quanto riportato al punto u) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui si rinvia).

Ai fini della individuazione dei territori ammissibili all'agevolazione e dei relativi codici dei comuni si rinvia all'allegato 1 unito alle presenti istruzioni.

Nel **rigo B2**, la **casella 11 "Regolamento STEP"** va barrata nel caso in cui nell'unità produttiva sia stato effettuato un investimento rientrante tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 2024/795, per i quali è previsto un incremento delle intensità massime di aiuto di 10 punti percentuali nelle "zone a", e di 5 punti percentuali nelle "zone c" della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Eventuali ulteriori investimenti realizzati nella medesima unità produttiva, non rientranti in tale fattispecie, vanno indicati compilando un distinto modulo del quadro B.

La **sezione II** contiene i dati degli investimenti realizzati e/o da realizzare nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili. I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell'apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell'ambito del progetto.

Nel **rigo B10** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'importo dell'investimento realizzato per il quale sono state già ricevute dal sistema di interscambio SDI le relative fatture elettroniche alla data di trasmissione telematica del presente modello. Gli estremi relativi alle fatture vanno riportati nel **quadro E**;
- nella **colonna 2**, l'importo dell'investimento realizzato, non documentabile tramite fatture elettroniche e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria.
- nella **colonna 3**, l'importo dell'investimento non ancora realizzato e/o dell'investimento realizzato ma per il quale non sono state ancora ricevute dal sistema di interscambio SDI le relative fatture elettroniche.

Se è barrata la casella "Struttura non operativa" del rigo B2, le colonne 1 e 2 del presente rigo non possono essere compilate e non possono essere indicate le relative fatture nel **quadro E**.

Nei **rigi da B11 a B14**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile);
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;

– nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili.

Nel **rigo B19**, vanno indicati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei righi precedenti;
- nella **colonna 4**, la misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la determinazione del credito. Tali misure massime sono riportate nella tabella di cui sotto;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
- nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10.

| Regioni | Piccole Imprese | | Medie Imprese | | Grandi Imprese |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| | Progetti di investimento (1) | Grandi progetti di investimento (2) | Progetti di investimento (1) | Grandi progetti di investimento (2) | |
| Campania | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Puglia | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Basilicata | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Calabria | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Sicilia | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Sardegna | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Molise | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Abruzzo | 35% | 15% | 25% | 15% | 15% |
| Puglia (3) | 70% | 50% | 60% | 50% | 50% |
| Sardegna (3) | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |

- 1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
- 2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
- 3) Investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta (si veda l'allegato 1).

Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'articolo 2, punto 20, del Regolamento riportata nella seguente formula:

$$\text{importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0,50 \times B)$$

R = intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le piccole-medie imprese (in caso di strutture produttive ubicate in più zone per le quali sono previste intensità massime di aiuto diverse occorre determinare la media di dette intensità ponderata in base ai costi ammissibili);

A = parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;

B = parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 100 milioni di euro

Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "de minimis", che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con

altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE. Pertanto, qualora il credito d'imposta come sopra determinato, unitamente a dette altre misure agevolative, risulti superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.

Nella **sezione III**, va indicato l'ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il **rigo B35** va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei rigi da B30 a B34 e per l'indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

QUADRO D

Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti "de minimis"

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto "de minimis" va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);
- nelle **colonne 4 e 5**, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella **colonna 6**, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella **colonna 8**, l'equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'imposizione fiscale;
- nella **colonna 9**, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
 - **codice 1**, per gli aiuti di Stato o aiuti "de minimis";
 - **codice 2**, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

QUADRO E

Estremi fatture e certificazione

Nel **quadro E** vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche già ricevute dal sistema di interscambio SDI alla data di trasmissione telematica del presente modello, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero della fattura;
- in **colonna 2**, il codice identificativo SDI;
- in **colonna 3**, l'importo agevolabile al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile), incluso nella colonna 1 del rigo B10;
- in **colonna 4**, il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l'acquisto;
- in **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cui è intestata la fattura qualora a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, tale soggetto sia diverso dall'impresa beneficiaria indicata nel primo riquadro del frontespizio;
- la **casella 6**, deve essere barrata nel caso di fattura, emessa dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, relativa agli acconti versati per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Allegato 1

| Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE | | |
|---|---|---|
| Codice NUTS | Denominazione della regione NUTS | Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL) ^o |
| ITF3 | Campania | 40% |
| ITF4 | Puglia (in parte: esclusa ITF43 Taranto) | 40% |
| ITF4 | Puglia (in parte: solamente ITF43 Taranto) | 50% |
| ITF5 | Basilicata | 30% |
| ITF6 | Calabria | 40% |
| ITG1 | Sicilia | 40% |
| ITG2 | Sardegna (in parte: esclusi i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102) | 30% |
| ITG2 | Sardegna (in parte: soltanto i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102) | 40% |
| ITF2 | Molise | 30% |

^o Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole e medie imprese. Per i grandi progetti di investimento, tale intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021).

| Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) | | |
|--|--|---|
| Codice NUTS | Denominazione della regione NUTS 3 (e denominazioni delle LAU ammissibili e parti delle LAU interessate) | Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL) ^o |
| ITF1 | Abruzzo | |
| ABR1 | | |
| ITF12 | Teramo (in parte) | 15% |
| Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Ancarano; Castellalto; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo. | | |
| ABR2 | | |
| ITF11 | L'Aquila (in parte) | 15% |
| Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della NUTS 3 di cui sopra: Aielli; Avezzano; Calascio; Carsoli; Castel del Monte; Celano; Fossa; L'Aquila; Magliano de' Marsi; Oricola; Ortucchio; Ovindoli; Poggio Picenze; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; Sante Marie; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Trasacco. | | |
| ITF12 | Teramo (in parte) | 15% |
| Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castilenti. | | |

| | | |
|---|----------------------------|-----|
| ITF13 | Pescara (in parte) | 15% |
| Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Città Sant'Angelo; Civitella Casanova; Elice; Farindola; Penne. | | |
| ABR3 | | |
| ITF11 | L'Aquila (in parte) | 15% |
| Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Pratola Peligna; Raiano; Sulmona. | | |
| ITF13 | Pescara (in parte) | 15% |
| Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Caramanico Terme; Castiglione a Casauria; Cepagatti; Manoppello; Pescara (in parte, solo le sezioni seguenti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 44; 45; 46; 47; 54; 66; 72; 73; 74; 95; 97; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 174; 175; 179; 187; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 271; 272; 273; 275; 281; 284; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 403; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 471; 474; 480; 481; 482; 483; 487; 488; 489; 490; 491; 502; 503; 504; 508; 509; 525; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 559; 580; 581; 582; 590; 591; 593; 598; 603; 609; 610; 611; 625; 627; 631; 659; 662; 663; 664; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 690; 713; 714; 715; 716; 717; 719; 721; 726; 727; 729; 730; 749; 759; 763); Popoli; Rosciano; Scafa; Tocco da Casauria. | | |
| ITF14 | Chieti (in parte) | 15% |
| Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Arielli; Atessa; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Chieti; Cupello; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Fossacesia; Gissi; Guardiagrele; Lanciano; Miglianico; Monteodorisio; Mozzagrogna; Ortona; Paglieta; Pennapiedimonte; Poggiofiorito; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marrucina; San Salvo; Santa Maria Imbaro; Torrevicchia Teatina; Vacri; Vasto; Villamagna. | | |

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 485 a 491, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

| | |
|---|--|
| Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 | Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali. |
| Finalità del trattamento | I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle entrate per le attività connesse alla fruizione dei crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica e per le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia. |
| Conferimento dei dati | I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere delle disposizioni relative ai crediti d'imposta per gli investimenti nella ZES unica. Se i dati riguardano anche familiari o terzi, questi ultimi dovranno essere informati dal dichiarante che i loro dati sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. |
| Base giuridica | L'art. 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, estende il credito d'imposta ZES unica previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025. La base giuridica del trattamento dei dati è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri, connessi allo svolgimento delle predette attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta dovuta, di cui è investita l'Agenzia delle entrate (art. 6, comma 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679). |
| Periodo di conservazione dei dati | I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati nei termini previsti dalla normativa di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria. |
| Categorie di destinatari dei dati personali | I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; - ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. |
| Modalità del trattamento | I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere trasmesso telematicamente da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle entrate. |
| Titolare del trattamento | Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147. |
| Responsabili del trattamento | L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.a. è designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. |
| Responsabile della Protezione dei Dati | Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali. |
| Diritti dell'interessato | L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite: - applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate - apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza - posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma - posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it . |
| Consenso | L'Agenzia delle entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. |
| Modifiche | L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it . |

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1, commi da 485 a 491, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------|
| IMPRESA BENEFCIARIA | Codice fiscale | Dimensione impresa | | | |
| | | Grande | Media | Piccola | Micro |
| OPERAZIONI STRAORDINARIE | Codice fiscale avente causa | Trasferimento parziale credito | | | |
| RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE INTEGRATIVA | Codice fiscale del firmatario | Codice carica | | | |
| REFERENTE DA CONTATTARE | Cognome | Nome | | | |
| | Telefono | Cellulare | Indirizzo di posta elettronica | | |
| ANNULLAMENTO COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PRECEDENTE | L'impresa beneficiaria dichiara di voler annullare la comunicazione integrativa precedentemente presentata | | | | <input type="checkbox"/> |
| SOTTOSCRIZIONE | FIRMA | | | | |
| IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA | Codice fiscale del soggetto incaricato | FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO | | | |
| Riservato al soggetto incaricato | Data dell'impegno | giorno | mese | anno | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO**

ai sensi dell'articolo
47 del DPR
n. 445/2000

Il sottoscritto, in qualità di titolare/rappresentante dell'impresa beneficiaria, consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA CHE

- a) l'impresa è regolarmente costituita e iscritta nel Registro delle imprese;
- b) l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trova in stato di liquidazione o di scioglimento;
- c) l'impresa non rientra tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati dichiarati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- d) l'impresa non è in difficoltà ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
- e) l'impresa non opera nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzino e del trasporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché nei settori creditizio, finanziario e assicurativo;
- f) l'impresa è in possesso di un documento di regolarità contributiva in corso di validità che attesti l'adempimento dei propri obblighi legislativi e contrattuali;
- g) la/le sede/i operativa/e indicata/e nel quadro B della presente comunicazione integrativa, destinataria/e degli investimenti, è/sono ubicata/e nella ZES Unica istituita dall'articolo 9 del decreto-legge n. 124 del 2023;
- h) gli investimenti per i quali l'impresa intende fruire del credito d'imposta non sono stati oggetto dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124;
- i) gli investimenti oggetto della presente comunicazione integrativa fanno parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art. 2, punti 49, 50 e 51, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, descritto nel quadro A della presente comunicazione integrativa;
- l) l'impresa è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta oggetto della presente comunicazione integrativa;
- m) in caso di grande impresa, il progetto d'investimento è diretto al cambiamento fondamentale del processo di produzione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili sono superiori alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all'attività da modernizzare nei tre esercizi finanziari precedenti l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- n) in caso di grande impresa o di PMI, il progetto d'investimento è diretto alla diversificazione di uno stabilimento esistente e che i costi ammissibili superano almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori, come previsto dall'art. 14, par. 7, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- o) nei due anni precedenti la domanda di aiuti a finalità regionale agli investimenti l'impresa non ha effettuato una delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi l'investimento iniziale per il quale è richiesto l'aiuto e si impegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata, come previsto dall'art. 14, par. 16, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- p) l'investimento si riferisce ad una nuova attività economica (la casella deve essere barrata dalle grandi imprese per i progetti d'investimento rientranti nelle aree ammissibili ex art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE);
 ai fini della richiesta della documentazione antimafia, nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli artt. 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- q) **oppure**
 di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- r) gli investimenti di cui alla presente comunicazione integrativa sono oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti *de minimis* indicati nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento dell'intensità di aiuto più elevata (o dell'importo di aiuto più elevato) consentita dalla disciplina europea di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, paragrafo 14, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- s) gli investimenti di cui alla presente comunicazione integrativa sono oggetto di altre misure agevolative, non qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, indicate nel quadro D e che il relativo cumulo non determina il superamento delle spese effettivamente sostenute;
- t) il costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) dei singoli progetti di investimento è pari o superiore a euro 200.000 (la casella deve essere barrata qualora nella colonna 8 del rigo A2 è indicato un importo inferiore a euro 200.000);
- u) qualora per una o più strutture produttive è indicato il codice 2 nella casella 10 del rigo B2, l'attività svolta in tali strutture consiste nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- v) qualora per una o più strutture produttive è barrata la casella "Regolamento STEP" del rigo B2, l'investimento rientra tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024.

FIRMA

| |
|--|
| |
|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO B - DATI DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA

Mod. n.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|--|---|---|---|
| | | B1 Numero modulo quadro A relativo al progetto d'investimento realizzato nella struttura produttiva | | | | |
| SEZIONE I Ubicazione della struttura produttiva | Regione 1 | Cod. Regione 2 | Comune 3 | | Provincia 4 | Codice comune 5 |
| | Tipologia (via, p.zza, ecc.) 6 | Indirizzo 7 | | | | Numero civico 8 |
| | Codice attività 9 | Casi particolari 10 | Regolamento Step 11 | | | |
| SEZIONE II Ammontare investimento e credito d'imposta indicati nella comunicazione originaria Investimento non realizzato <input type="checkbox"/> | B10 | Investimento realizzato, fatturato e certificato 1 | Investimento realizzato, non fatturabile, e certificato 2 | | | |
| | | ,00 | ,00 | | | |
| | B11 | Investimento 1 | Altri aiuti di Stato / aiuti de minimis 2 | Altre agevolazioni diverse da aiuti di Stato 3 | | |
| | B12 | MACCHINARI | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | B13 | ATTREZZATURE | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | B14 | IMMOBILI | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | B19 | TOTALE INVESTIMENTI E CREDITO | ,00 | ,00 | ,00 | Intensità 4 |
| | | | | | Relativo a investimenti di cui a col. 1 del rigo B10 6 | Relativo a investimenti di cui a col. 2 del rigo B10 7 |
| | | | | | (di cui | ,00 |
|) ,00 | | | | | | |
| SEZIONE III Elenco beni strumentali | B30 | Sistemi produttivi (comprensivi delle eventuali attrezzature strettamente connesse agli impianti/macchinari costituenti il sistema) gestiti tramite dispositivi digitali in grado di realizzare una o più fasi del ciclo prodotti | | | | ,00 |
| | B31 | Sistemi di automazione della produzione che prevedono l'utilizzo di robot, sensori e componenti per aumentare il livello di flessibilità e efficienza delle linee produttive | | | | ,00 |
| | B32 | Hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a: organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati; gestione di interfacce anche multimediali; utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse; ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy; assistenza in remoto per apparecchiature specialistiche | | | | ,00 |
| | B33 | Strumenti di prototipazione elettronica e/o produzione avanzata diretti alla realizzazione di lavorazioni digitali quali, ad esempio, la stampa 3d, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico | | | | ,00 |
| | B34 | Beni e apparecchiature specialistiche per la fornitura di servizi avanzati ovvero per la realizzazione di attività di ricerca e sviluppo | | | | ,00 |
| | B35 | Impianti, macchinari e attrezzature non ricadenti in alcuno degli ambiti di cui ai rigi da B30 a B34 della presente sezione e beni immobili | | | | ,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO C - ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

Mod. n.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | |
|------------|--|---------------------------------|
| C01 | Codice Fiscale 1 | Codice qualifica 2 |
| | Codice Fiscale del familiare convivente 3 | |
| | Cognome* 4 | Nome* 5 |
| | Indirizzo estero* 6 | Codice stato estero* 7 |
| | Cognome familiare convivente* 8 | Nome familiare convivente* 9 |
| | Indirizzo estero familiare convivente* 10 | Codice stato estero* 11 |
| C02 | 1 | 2 |
| | 3 | |
| | 4 | 5 |
| | 6 | 7 |
| | 8 | 9 |
| | 10 | 11 |
| C03 | 1 | 2 |
| | 3 | |
| | 4 | 5 |
| | 6 | 7 |
| | 8 | 9 |
| | 10 | 11 |
| C04 | 1 | 2 |
| | 3 | |
| | 4 | 5 |
| | 6 | 7 |
| | 8 | 9 |
| | 10 | 11 |

I campi contrassegnati da * devono essere compilati solo se il soggetto estero è sprovvisto di codice fiscale

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO D - ALTRE AGEVOLAZIONI CONCESSE O RICHIESTE INCLUSI GLI AIUTI "DE MINIMIS"

 Mod. n.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| PROVVEDIMENTO NORMATIVO | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|----------|--------|--------|-------------------|----------------------------|--------------|-------------------|---|--|
| Tipologia | Data | | | Numero | | | | | | |
| 1 | 2 giorno | 3 mese | 4 anno | 5 | | | | | | |
| D01 | PROVVEDIMENTO CONCESSIONE | | | | Costi agevolabili | Importo concesso/richiesto | ESL relativo | Tipo agevolazione | | |
| | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D02 | 1 | 2 giorno | 3 mese | 4 anno | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D03 | 1 | 2 giorno | 3 mese | 4 anno | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D04 | 1 | 2 giorno | 3 mese | 4 anno | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D05 | 1 | 2 giorno | 3 mese | 4 anno | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D06 | 1 | 2 giorno | 3 mese | 4 anno | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D07 | 1 | 2 giorno | 3 mese | 4 anno | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D08 | 1 | 2 giorno | 3 mese | 4 anno | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D09 | 1 | 2 giorno | 3 mese | 4 anno | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D10 | 1 | 2 giorno | 3 mese | 4 anno | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | | | | |
| D11 | 1 | 2 giorno | 3 mese | 4 anno | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | 7 | 8 | 9 | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO E - ESTREMI FATTURE E CERTIFICAZIONE

Mod. n.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

SEZIONE I
Estremi fatture

| E01 | Numero fattura | | Identificativo SDI | | Acconto anteriore al 01/01/2025 |
|-----|---------------------|-----|------------------------|---|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Importo agevolabile | | Numero modulo quadro B | Codice Fiscale - operazioni straordinarie | 6 |
| | | ,00 | | | |
| E02 | | ,00 | | | |
| E03 | | ,00 | | | |
| E04 | | ,00 | | | |
| E05 | | ,00 | | | |
| E06 | | ,00 | | | |
| E07 | | ,00 | | | |
| E08 | | ,00 | | | |

SEZIONE II
Estremi certificazione

| E09 | Data certificazione | | | Identificativo certificazione | |
|-----|---------------------|--------|--------|-------------------------------|---|
| | 1 giorno | 2 mese | 3 anno | 4 | 5 |
| | Soggetto | | | Codice Fiscale | |
| | 3 | | | | |
| | 5 | 6 | | | |
| | 7 | 8 | | | |
| | 9 | 10 | | | |
| | 11 | 12 | | | |

COMUNICAZIONE INTEGRATIVA PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA

(Art. 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 e art. 1 commi da 485 a 491 legge 30 dicembre 2024, n. 207)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

A cosa serve il modello e chi lo utilizza

Questo modello va utilizzato dalle imprese che hanno presentato la comunicazione (di seguito "Comunicazione") per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 1, comma 486, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (di seguito "legge"), per attestare, a pena di decadenza dall'agevolazione, l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella Comunicazione. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione (di seguito "certificazione") prevista dall'art. 7, comma 14, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2024.

Termini e modalità di presentazione

La comunicazione integrativa deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nello stesso intervallo temporale i soggetti interessati possono:

- inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. **IMPORTANTE l'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;**
- annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

Per le modalità di presentazione telematica si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione annuale. In caso di presentazione tramite gli incaricati di cui sopra, questi ultimi sono tenuti a consegnare al beneficiario una copia della comunicazione integrativa trasmessa e della ricevuta dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta presentazione. La domanda si considera presentata nel giorno in cui l'Agenzia riceve i dati.

Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del 2 dicembre 2025 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

Il beneficiario, dopo aver firmato la comunicazione integrativa per confermare i dati indicati, deve conservare la documentazione.

La trasmissione telematica avviene utilizzando il software "ZES UNICA INTEGRATIVA 2025", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet: www.agenziaentrate.gov.it.

Come si compila

La comunicazione integrativa può avere ad oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.

IMPORTANTE Ai fini della compilazione del quadro B, occorre seguire le seguenti istruzioni:

- 1) per ciascuna struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione deve essere compilato un modulo nel quadro B della comunicazione integrativa rispettando lo stesso ordine progressivo, a prescindere dalla circostanza che i relativi investimenti non siano stati realizzati in tutto o in parte;
- 2) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione non è stato effettivamente realizzato, va comunque compilato il relativo modulo del quadro B nella comunicazione integrativa riportando i dati richiesti nella sezione I e barrando la casella "Investimento non realizzato" (non vanno, invece, compilati i righe da B10 a B19). In tal caso, non va valorizzato il rigo B1;
- 3) se l'investimento nella struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione è stato parzialmente realizzato, oltre alla sezione I va compilata la sezione II riportando i minori importi dell'investimento realizzato e del corrispondente credito;

L'investimento in una determinata struttura produttiva si considera modificato rispetto a quanto indicato nella Comunicazione se è variato l'importo investito con riferimento alle singole tipologie di beni acquisiti (impianti, macchinari, attrezzature e immobili). Pertanto, qualsiasi variazione in diminuzione degli importi riferiti a dette tipologie di beni deve considerarsi un minore investimento.

Con riferimento ai dati indicati nella Comunicazione, nella comunicazione integrativa non è possibile:

- aumentare l'importo dell'investimento complessivo;
- aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righe da B11 a B14 (quadro B);
- aumentare il numero progetti (quadro A);
- aumentare il numero strutture produttive (quadro B);
- modificare l'ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B).

Dati dell'impresa beneficiaria

Nel riquadro vanno riportati i dati dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta. Va indicato il **codice fiscale** (e non la partita IVA, qualora coincidano) e va barrata la casella corrispondente alla dimensione dell'impresa.

Operazioni straordinarie

In caso di operazioni straordinarie comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, intervenute successivamente alla presentazione da parte del dante causa della Comunicazione, il soggetto avente causa deve indicare nella comunicazione integrativa:

- nel riquadro "Impresa beneficiaria" il codice fiscale del soggetto dante causa;
- nel riquadro "operazioni straordinarie", il codice fiscale dell'avente causa.

Nel caso in cui, a seguito dell'operazione straordinaria, il credito sia trasferito solo parzialmente al soggetto avente causa va barrata la casella "Trasferimento parziale credito".

Nell'ipotesi particolare in cui il soggetto beneficiario abbia presentato la comunicazione e successivamente acquisisca, a seguito di operazione straordinaria, un'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati per i quali il soggetto dante causa aveva presentato, a sua volta, la propria Comunicazione, il soggetto avente causa deve presentare comunicazioni integrative distinte relativamente alle due diverse posizioni. In particolare, nella comunicazione integrativa riferita alla propria posizione non va compilato il campo "Codice fiscale avente causa" nel riquadro "Operazioni straordinarie" del frontespizio che va, invece, compilato nella comunicazione integrativa riferita alla posizione del soggetto dante causa.

Dati del rappresentante che firma la richiesta

In questo riquadro è necessario indicare il codice fiscale della persona fisica che firma la richiesta e il **"Codice carica"** corrispondente. Il codice carica può essere individuato nella tabella presente nelle istruzioni al modello di dichiarazione dei redditi.

Annullamento comunicazione integrativa precedente

Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole annullare gli effetti della comunicazione integrativa inviata può utilizzare questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa all'annullamento. In tal caso, i quadri A, B, C, D ed E non vanno compilati e nel riquadro "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio" non va apposta la firma.

Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

Impegno alla presentazione telematica

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione integrativa deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma nel campo dedicato.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il rappresentante oppure il titolare dell'impresa che intende beneficiare del credito d'imposta è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il possesso da parte dell'impresa dei requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale relativi al credito d'imposta.

Con riferimento a determinati requisiti di cui al Regolamento espressamente riportati nel riquadro della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la dichiarazione sostitutiva va resa, barrando la corrispondente casella, qualora il progetto d'investimento rientri nelle tipologie per le quali è previsto il possesso del requisito oggetto di dichiarazione. La dichiarazione di cui alla lett. r) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altri aiuti di Stato e di aiuti "de minimis".

La dichiarazione di cui alla lett. s) va resa solo nel caso in cui gli investimenti siano oggetto di altre misure agevolative non qualificabili come aiuti di Stato.

Nell'ipotesi in cui l'ammontare complessivo del credito d'imposta sia superiore a euro 150.000 (risultante dal campo 2 del rigo A1), o in presenza di un ammontare complessivo del credito non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli investimenti nella ZES Unica 2024 spettanti allo stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro, il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare, barrando la relativa casella q), una delle seguenti dichiarazioni sostitutive:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel quadro C sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

La dichiarazione di cui alla lett. v) va resa nel caso in cui gli investimenti in una o più unità produttive, rientrano tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024 (regolamento "STEP").

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma in questo riquadro. Se la comunicazione integrativa è presentata tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica, il rappresentante oppure il titolare dell'impresa consegna al soggetto incaricato a comunicazione integrativa contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

QUADRO A

Dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta

In questo quadro vanno indicati i dati relativi a ciascun progetto d'investimento e l'ammontare complessivo del credito d'imposta di cui l'impresa intende fruire.

Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ciascuno di essi va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente. In tal caso, il **rigo A1** va compilato solo sul primo modulo, riportando l'ammontare complessivo dell'investimento e del credito d'imposta di tutti i progetti indicati nella comunicazione integrativa.

Nel **rigo A2, caselle da 1 a 4**, va barrata la casella corrispondente al progetto realizzato, già indicato nella Comunicazione (può essere barrata una sola casella). In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di creazione di un nuovo stabilimento;
- la **casella 2**, in caso di ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente;
- la **casella 3**, in caso di diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente oppure, per gli investimenti iniziali a favore di una nuova attività economica, in caso di diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
- la **casella 4**, nel caso di un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento esistente.

Nel **rigo A2, casella 5**, va indicato il numero delle strutture produttive riferite al progetto d'investimento, non tenendo conto dei moduli del quadro B dove è barrata la casella "Investimento non realizzato" e non è valorizzato il rigo B1 (vedi paragrafo "Come si compila").

Con riferimento agli investimenti effettivamente realizzati, riportati nella Comunicazione:

- nel **rigo A2, caselle 6 e 7**, va indicata la data di inizio e di completamento dell'investimento;
- nel **rigo A2, casella 8**, va indicato l'ammontare complessivo del progetto d'investimento, non tenendo conto dei moduli del quadro B dove è barrata la casella "Investimento non realizzato" e non è valorizzato il rigo B1 corrispondente ai costi per l'acquisizione dei beni agevolabili. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nel limite massimo, per ciascun progetto d'investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo (al lordo dei costi non ammissibili) sia inferiore a 200.000 euro;
- nel **rigo A2, casella 9**, va indicato l'ammontare complessivo del credito d'imposta;
- nel **rigo A2, colonne 10 e 11**, va riportata la somma, rispettivamente, degli importi indicati nelle colonne 6 e 7 del rigo B19 per ciascuna struttura produttiva riferita al medesimo progetto di investimento. In caso di grandi progetti di investimento detti importi vanno determinati anche tenendo conto della formula riportata a pagina 6.

Nel **rigo A3**, va indicato l'ambito tematico nel quale l'investimento è realizzato. In particolare, va barrata:

- la **casella 1**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: processi produttivi innovativi ad alta efficienza e per la sostenibilità industriale; sistemi produttivi evolutivi e adattativi per la produzione personalizzata; materiali innovativi ed ecocompatibili; tecnologie per biomateriali e prodotti biobased e Bioraffinerie; sistemi e tecnologie per le bonifiche di siti contaminati e il decommissioning degli impianti nucleari; sistemi e tecnologie per il water e il waste treatment; tecnologie per le smart grid, le fonti rinnovabili e la generazione distribuita;
- la **casella 2**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: riduzione dell'impatto ambientale (green engine); avionica avanzata nel campo dei network di moduli hw e dell'interfaccia uomo-macchina; sistema air traffic management avanzato; UAV (Unmanned aerial vehicle) a uso civile e ULM (ultra-Léger Motorisé); robotica spaziale, per operazioni di servizio in orbita e per missioni di esplorazione; sistemi per l'osservazione della terra; lanciatori, propulsione elettrica, per un più efficiente accesso allo spazio e veicoli di rientro; sistemi e tecnologie per la cantieristica militare;
- la **casella 3**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: active & healthy ageing/tecnologie per l'invecchiamento attivo e l'assistenza domiciliare; E-health, diagnostica avanzata, medical devices e mini invasività; medicina rigenerativa, predittiva e personalizzata; biotecnologie, bioinformatica e sviluppo farmaceutico; sistemi e tecnologie per il packaging, la conservazione e la tracciabilità e sicurezza delle produzioni alimentari; Nutraceutica, Nutrigenomica e Alimenti Funzionali;
- la **casella 4**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi e applicazioni per il turismo, la fruizione della cultura e l'attrattività del Made in Italy; tecnologie e applicazioni per la conservazione, gestione e valorizzazione dei beni culturali, artistici e paesaggistici; tecnologie per il design evoluto e l'artigianato digitale;
- la **casella 5**, in caso di investimenti aventi ad oggetto: sistemi di mobilità urbana intelligente per la logistica e le persone; sistemi per la sicurezza dell'ambiente urbano, il monitoraggio ambientale e la prevenzione di eventi critici o di rischio; sistemi elettronici "embedded", reti di sensori intelligenti, internet of things; tecnologie per smart building, efficientamento energetico, sostenibilità ambientale;
- la **casella 6**, in caso di investimenti inerenti le attività produttive di cui alla sezione C della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 7**, in caso di investimenti aventi ad oggetto la commercializzazione di prodotti agricoli. Per "commercializzazione di prodotti agricoli" si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell'ambito delle attività di cui alla casella "salute, alimentazione e qualità della vita", la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la ven-

dita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per “trasformazione di prodotti agricoli” si intende, fatta eccezione per gli investimenti riconducibili nell’ambito delle attività di cui alla casella “salute, alimentazione e qualità della vita”, qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita. Non sono considerate attività di trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione del prodotto per la prima vendita svolte nell’azienda agricola, né la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, né qualsiasi attività che prepara il prodotto per una prima vendita;

- la **casella 9**, in caso di investimenti inerenti le attività di cui alla sezione I della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 11**, in caso di investimenti inerenti le attività di erogazione di servizi, incluse le attività professionali scientifiche e tecniche di cui alla sezione N della classificazione ATECO 2025 e i servizi alla persona di cui alla sezione T della classificazione ATECO 2025;
- la **casella 12** va barrata nel caso in cui il progetto d’investimento non rientri in nessuno degli ambiti di attività previsti nelle caselle da 1 a 11.

Nella **sezione IV** va riportata, in forma libera con un minimo di 300 caratteri, la descrizione del progetto d’investimento, con particolare riferimento alla descrizione dei singoli beni, laddove indicati nei righi da B30 a B35 della sezione III del quadro B, e delle loro caratteristiche tecnico produttive, evidenziando gli aspetti qualificanti. La compilazione di tale sezione è **obbligatoria**.

QUADRO B

Dati della struttura produttiva

In questo quadro vanno indicati i dati relativi alle strutture produttive destinatarie del progetto o dei progetti d’investimento.

Per ciascuna struttura produttiva va compilato un distinto modulo di questo quadro, numerandolo progressivamente.

Nel **rigo B1**, va indicato il numero del modulo del quadro A relativo al progetto d’investimento realizzato nella struttura produttiva. Se l’investimento nella corrispondente struttura produttiva indicata nel quadro B della Comunicazione non è stato effettivamente realizzato il presente rigo non va valorizzato.

Nel **rigo B2**, vanno riportati i dati relativi all’ubicazione della struttura produttiva destinataria dell’investimento nonché il codice dell’attività economica svolta nell’unità produttiva. **Il codice comune e il codice attività (ATECO 2025) devono essere presenti in Anagrafe Tributaria e visibili nell’area riservata dell’impresa sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.**

La **casella “Casi particolari”** va compilata indicando:

- il **codice 1**, dalle imprese che operano nel settore del noleggio di unità da diporto, le quali, come chiarito dalla circolare n. 32/E del 21 settembre 2022, possono fruire del credito d’imposta in relazione agli investimenti agevolabili effettuati nell’ambito di tale attività non assimilabile a quelle del «settore dei trasporti» (escluso ai sensi del Regolamento Generale d’Esenzione), sempre che non si tratti di attività, come quelle connesse al noleggio a viaggio richiamato nel paragrafo 1.1 della citata circolare, riconducibili al trasporto;
- il **codice 2**, dalle imprese che esercitano un’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli rientrante nell’ambito di applicazione del Regolamento. L’utilizzo del presente codice comporta la dichiarazione, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445/2000, di quanto riportato al punto u) della dichiarazione sostitutiva di atto notorio (a cui si rinvia).

Ai fini della individuazione dei territori ammissibili all’agevolazione e dei relativi codici dei comuni si rinvia all’allegato 1 unito alle presenti istruzioni.

La **casella 11 “Regolamento STEP”** va barrata nel caso in cui nell’unità produttiva sia stato effettuato un investimento rientrante tra quelli contemplati dal Regolamento (UE) n. 795/2024, per i quali è previsto un incremento delle intensità massime di aiuto di 10 punti percentuali nelle “zone a”, e di 5 punti percentuali nelle “zone c” della Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. Eventuali ulteriori investimenti realizzati nella medesima unità produttiva, non rientranti in tale fattispecie, vanno indicati compilando un distinto modulo del quadro B.

La **sezione II** contiene i dati degli investimenti, già riportati nella Comunicazione, realizzati nel periodo agevolabile. I dati vanno esposti distintamente per ciascuna tipologia di beni strumentali agevolabili.

I costi delle attrezzature devono essere indicati separatamente nell'apposito rigo se tali costi non sono strettamente correlati a impianti/macchinari acquisiti nell'ambito del progetto.

Nel **rigo B10** vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, documentato tramite fatture elettroniche. Gli estremi relativi alla certificazione e a tali fatture vanno riportati nel **quadro E**;
- nella **colonna 2**, l'importo dell'investimento realizzato, per il quale è stata rilasciata la certificazione, ma non documentabile tramite fatture elettroniche e/o acquisito mediante contratti di locazione finanziaria. Gli estremi relativi alla certificazione vanno riportati nel quadro E.

Nei **rigi** da **B11** a **B14**, vanno indicati:

- nella **colonna 1**, l'ammontare dei costi dei beni agevolabili, al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile). Per ciascuno dei rigi da B11 a B14, nella presente colonna possono essere indicati importi di ammontare uguale o inferiore rispetto a quelli riportati nella Comunicazione;
- nella **colonna 2**, l'ammontare degli altri aiuti di Stato o aiuti "de minimis", concessi o richiesti, aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle altre agevolazioni concesse o richieste, diverse dagli aiuti di Stato o aiuti "de minimis", aventi ad oggetto i medesimi beni agevolabili;

Nel **rigo B19**, vanno indicati:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, la somma degli importi delle medesime colonne dei rigi precedenti;
- nella **colonna 4**, la misura massima consentita dalla vigente Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 per la determinazione del credito. Tali misure massime sono riportate nella tabella di cui sotto;
- nella **colonna 5**, l'ammontare del credito d'imposta;
- nella **colonna 6**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 1 del rigo B10;
- nella **colonna 7**, la quota di credito di cui a colonna 5 corrispondente agli investimenti riportati nella colonna 2 del rigo B10.

Se l'investimento nella struttura produttiva non è stato effettivamente realizzato, si rinvia a quanto precisato nel paragrafo "Come si compila".

| Regioni | Piccole Imprese | | Medie Imprese | | Grandi Imprese |
|--------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| | Progetti di investimento (1) | Grandi progetti di investimento (2) | Progetti di investimento (1) | Grandi progetti di investimento (2) | |
| Campania | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Puglia | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Basilicata | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Calabria | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Sicilia | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |
| Sardegna | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Molise | 50% | 30% | 40% | 30% | 30% |
| Abruzzo | 35% | 15% | 25% | 15% | 15% |
| Puglia (3) | 70% | 50% | 60% | 50% | 50% |
| Sardegna (3) | 60% | 40% | 50% | 40% | 40% |

- 1) Progetti con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro;
- 2) Progetti con costi ammissibili superiori a 50 milioni di euro (come definiti al punto 19 (18) degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
- 3) investimenti realizzati nei territori individuati ai fini del sostegno del Fondo per una transizione giusta (si veda l'allegato 1).

Per i grandi progetti di investimento, l'importo dell'aiuto deve essere calcolato secondo la metodologia dell'«importo di aiuto corretto» di cui all'articolo 2, punto 20, del Regolamento riportata nella seguente formula:

$$\text{importo di aiuto corretto} = R \times (A + 0,50 \times B)$$

R = intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata, esclusa l'intensità di aiuto maggiorata per le piccole-medie imprese (in caso di strutture produttive ubicate in più zone per le quali sono previste intensità massime di aiuto diverse occorre determinare la media di dette intensità ponderata in base ai costi ammissibili);

A = parte dei costi ammissibili pari a 55 milioni di euro;

B = parte dei costi ammissibili compresa tra 55 milioni di euro e 100 milioni di euro.

Tali misure costituiscono l'intensità massima di aiuto. Poiché l'agevolazione è cumulabile con altri aiuti di Stato e aiuti "de minimis", che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficiario, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento e fermo restando il rispetto della condizione di cui all'art. 14, par. 14, del Regolamento, il credito d'imposta è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell'ammontare degli aiuti concessi o richiesti.

Il credito d'imposta, inoltre, è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE. Pertanto, qualora il credito d'imposta come sopra determinato, unitamente a dette altre misure agevolative, risulti superiore all'importo delle spese effettivamente sostenute, occorre ridurre il credito per un ammontare corrispondente alla parte eccedente.

Nella **sezione III**, va indicato l'ammontare complessivo dei costi dei beni acquisiti, distinti in relazione alla tipologia di investimento. Il **rigo B35** va compilato nel caso in cui i beni acquisiti non ricadano in alcuno degli ambiti previsti nei righe da B30 a B34 e per l'indicazione del costo dei terreni e dei beni immobili strumentali.

QUADRO C

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo quadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'articolo 85 e nell'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine, tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella casella "**Codice qualifica**" va indicato uno dei seguenti codici:

1. Titolare dell'impresa individuale
2. Direttore tecnico
3. Rappresentante legale
4. Componente l'organo di amministrazione
5. Consorziato
6. Socio
7. Socio accomandatario
8. Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
9. Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
10. Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
11. Direttore generale

12. Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
13. Procuratore, Procuratore speciale

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale italiano, vanno indicati negli appositi campi: il nome, il cognome, l'indirizzo estero e il codice Stato estero di residenza. Non vanno, invece, compilati i campi relativi al codice fiscale.

QUADRO D

Altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti "de minimis"

Il quadro va compilato nel caso in cui il richiedente, in relazione ai medesimi beni strumentali oggetto della comunicazione integrativa, abbia ottenuto oppure richiesto altre agevolazioni (diverse dagli aiuti di Stato), aiuti di Stato o aiuti "de minimis".

Per ciascuna agevolazione, aiuto di Stato e aiuto "de minimis" va compilato un distinto rigo, riportando:

- nelle **colonne 1, 2 e 3**, i dati del provvedimento normativo che ha istituito l'agevolazione (legge, decreto-legge, ecc.). In caso di legge regionale va indicata anche la Regione (ad esempio, legge regionale Campania);
- nelle **colonne 4 e 5**, i dati del provvedimento di concessione, nel caso in cui l'agevolazione sia stata riconosciuta con apposito provvedimento;
- nella **colonna 6**, l'ammontare dei costi agevolabili in relazione ai quali è riconosciuta l'agevolazione;
- nella **colonna 7**, l'importo dell'agevolazione concesso oppure richiesto;
- nella **colonna 8**, l'equivalente sovvenzione lorda, espressa in percentuale, relativa al rapporto tra il valore dell'agevolazione e il valore dell'investimento ammesso, al lordo dell'imposizione fiscale;
- nella **colonna 9**, la tipologia di agevolazione richiesta o ottenuta, adoperando il:
 - **codice 1**, per gli aiuti di Stato o aiuti "de minimis";
 - **codice 2**, per le altre agevolazioni diverse dagli aiuti di Stato.

QUADRO E

Estremi fatture e certificazione

Nella **sezione I** vanno riportati gli estremi delle fatture elettroniche ricevute dal sistema di interscambio SDI, relative alle acquisizioni dei beni agevolabili.

In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, il numero della fattura;
- in **colonna 2**, il codice identificativo SDI;
- in **colonna 3**, l'importo agevolabile al netto dell'IVA (tranne nei casi in cui può essere considerata parte del costo in quanto indetraibile), incluso nella colonna 1 dei righe B10;
- in **colonna 4**, il numero del modulo del quadro B relativo alla struttura produttiva cui si riferisce l'acquisto;
- in **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cui è intestata la fattura qualora a seguito di operazioni straordinarie, comportanti il trasferimento dell'azienda nel cui ambito sono rinvenibili i beni agevolati da cui origina il credito d'imposta, tale soggetto sia diverso dall'impresa beneficiaria indicata nel primo riquadro del frontespizio.
- la **casella 6**, deve essere barrata nel caso di fattura, emessa dal 20 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, relativa agli acconti versati per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

Nella **sezione II** vanno riportati gli estremi della certificazione. In particolare, va indicato:

- in **colonna 1**, la data della certificazione;
- in **colonna 2**, l'identificativo della certificazione qualora presente.

Nella **colonna "Codice fiscale"**, va indicato il codice fiscale del soggetto che ha rilasciato la certificazione. Trattasi, in particolare:

- del revisore legale iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato, nella **casella "Soggetto"**, il codice 1);

- del responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (in tal caso va indicato nella casella "Soggetto", il codice 2). Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella "Soggetto" il codice 3;
- del collegio sindacale (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto" per ciascun membro, il codice 4).

Allegato 1

| Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE | | |
|---|---|---|
| Codice NUTS | Denominazione della regione NUTS | Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL) ^o |
| ITF3 | Campania | 40% |
| ITF4 | Puglia (in parte: esclusa ITF43 Taranto) | 40% |
| ITF4 | Puglia (in parte: solamente ITF43 Taranto) | 50% |
| ITF5 | Basilicata | 30% |
| ITF6 | Calabria | 40% |
| ITG1 | Sicilia | 40% |
| ITG2 | Sardegna (in parte: esclusi i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102) | 30% |
| ITG2 | Sardegna (in parte: soltanto i seguenti comuni della zona ITG2H Sud Sardegna: Buggerru 111006, Calasetta 111008, Carbonia 111009, Carloforte 111010, Domusnovas 111016, Fluminimaggiore 111021, Giba 111028, Gonnese 111030, Iglesias 111035, Masainas 111040, Musei 111043, Narcao 111044, Nuxis 111049, Perdaxius 111054, Piscinas 111056, Portoscuso 111057, San Giovanni Suergiu 111063, Santadi 111068, Sant'Anna Arresi 111070, Sant'Antioco 111071, Tratalias 111090, Villamassargia 111098, Villaperuccio 111102) | 40% |
| ITF2 | Molise | 30% |

^o Per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di EUR, tale massimale è aumentato di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese quali definite nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Per i grandi progetti di investimento, le intensità massime di aiuto per le grandi imprese si applicano anche alle piccole e medie imprese. Per i grandi progetti di investimento, tale intensità massima di aiuto è soggetta a correzione conformemente al punto 19, paragrafo 3, degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (GU C 153 del 29.4.2021).

| Regioni ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE "Zone c non predefinite" ex articolo 107, paragrafo 3, lettera c) | | |
|--|--|---|
| Codice NUTS | Denominazione della regione NUTS 3 (e denominazioni delle LAU ammissibili e parti delle LAU interessate) | Intensità massima dell'aiuto per le grandi imprese (in % dell'ESL) ^o |
| ITF1 | Abruzzo | |
| ABR1 | | |
| ITF12 | Teramo (in parte) | 15% |
| Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Ancarano; Castellalto; Colonnella; Controguerra; Corropoli; Giulianova; Mosciano Sant'Angelo; Nereto; Roseto degli Abruzzi; Sant'Egidio alla Vibrata; Sant'Omero; Teramo; Torano Nuovo. | | |
| ABR2 | | |
| ITF11 | L'Aquila (in parte) | 15% |
| Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della NUTS 3 di cui sopra: Aielli; Avezzano; Calascio; Carsoli; Castel del Monte; Celano; Fossa; L'Aquila; Magliano de' Marsi; Oricola; Ortucchio; Ovindoli; Poggio Picenze; Rocca di Cambio; Rocca di Mezzo; Sante Marie; Santo Stefano di Sessanio; Scoppito; Trasacco. | | |
| ITF12 | Teramo (in parte) | 15% |
| Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Castilenti. | | |

| | | |
|---|----------------------------|-----|
| ITF13 | Pescara (in parte) | 15% |
| Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Città Sant'Angelo; Civitella Casanova; Elice; Farindola; Penne. | | |
| ABR3 | | |
| ITF11 | L'Aquila (in parte) | 15% |
| Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Pratola Peligna; Raiano; Sulmona. | | |
| ITF13 | Pescara (in parte) | 15% |
| Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Alanno; Bolognano; Bussi sul Tirino; Caramanico Terme; Castiglione a Casauria; Cepagatti; Manoppello; Pescara (in parte, solo le sezioni seguenti: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 44; 45; 46; 47; 54; 66; 72; 73; 74; 95; 97; 109; 110; 111; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 164; 165; 166; 167; 168; 169; 174; 175; 179; 187; 193; 194; 195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 218; 219; 220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235; 236; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244; 245; 246; 247; 248; 249; 250; 271; 272; 273; 275; 281; 284; 326; 327; 328; 329; 330; 331; 332; 333; 334; 335; 350; 351; 352; 353; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 360; 361; 362; 363; 364; 365; 366; 367; 368; 369; 370; 371; 372; 373; 374; 375; 376; 377; 378; 379; 380; 381; 382; 383; 384; 385; 386; 387; 388; 389; 390; 391; 392; 403; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 416; 417; 418; 419; 420; 421; 422; 423; 424; 425; 426; 427; 428; 429; 430; 431; 432; 433; 434; 435; 436; 437; 438; 439; 440; 441; 442; 443; 444; 445; 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 454; 455; 456; 457; 458; 459; 460; 461; 462; 463; 464; 465; 466; 467; 468; 469; 471; 474; 480; 481; 482; 483; 487; 488; 489; 490; 491; 502; 503; 504; 508; 509; 525; 533; 534; 535; 536; 537; 538; 539; 540; 541; 542; 543; 544; 545; 546; 547; 548; 549; 550; 551; 559; 580; 581; 582; 590; 591; 593; 598; 603; 609; 610; 611; 625; 627; 631; 659; 662; 663; 664; 670; 671; 672; 673; 674; 675; 690; 713; 714; 715; 716; 717; 719; 721; 726; 727; 729; 730; 749; 759; 763); Popoli; Rosciano; Scafa; Tocco da Casauria. | | |
| ITF14 | Chieti (in parte) | 15% |
| Sono ammissibili soltanto le seguenti parti della regione NUTS 3 di cui sopra: Arielli; Atessa; Casalanguida; Casoli; Castel Frentano; Chieti; Cupello; Fara Filiorum Petri; Fara San Martino; Filetto; Fossacesia; Gissi; Guardagrele; Lanciano; Miglianico; Monteodorisio; Mozzagrogna; Ortona; Paglieta; Pennapedimonte; Poggiofiorito; San Giovanni Teatino; San Martino sulla Marrucina; San Salvo; Santa Maria Imbaro; Torrevicchia Teatina; Vacri; Vasto; Villamagna. | | |